



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Esami di Stato, formazione continua e dottorati di ricerca

Intervento della Dott.ssa Vanda Lanzafame
Dirigente

INTRODUZIONE

Il MIUR ha di recente richiesto il prescritto parere del Garante della Privacy, per poter poi inviare nuovamente al Consiglio di Stato che aveva già espresso in merito alcune osservazioni preliminari, lo schema di provvedimento di modifica del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, inerente le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e ai criteri e parametri per l'istituzione e la disciplina degli stessi da parte degli enti accreditati con propri regolamenti.

Le modifiche introdotte al D.M. n. 45/2013, rispondono, tra le altre, all'esigenza di allineare la disciplina del dottorato di ricerca all'evoluzione degli indirizzi concordati in sede europea e delle strategie di sviluppo del sistema nazionale, con particolare riguardo ai dottorati cosiddetti innovativi.

La promozione e il rafforzamento dei dottorati innovativi, infatti, nell'ambito dell'alta formazione mira a perseguire una diversificazione post laurea di livello dottorale in coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020, approvata dalla Commissione europea, nonché ad incentivare le collaborazioni interdisciplinari nel trovare risposta alle nuove domande di ricerca che, sempre più, richiedono il contributo di ambiti disciplinari vari.

In termini di sviluppo e mercato del lavoro, si richiama l'importanza che l'innovazione nella formazione dottorale assume per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), ma anche, non meno importante, il conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del mercato produttivo dell'intero paese.

Si sottolinea a tal proposito che, già nell'ambito del contesto europeo della ricerca, la commissione europea, con i principles for innovative doctoral training del 2011, aveva auspicato l'esigenza di fare networking fra i corsi di dottorato a livello europeo in quanto "Doctoral training should provide opportunities for international networking, through collaborative research, co-tutelle, dual and joint degrees. Mobility should be encouraged, be it through conferences, short research visits and secondments or longer stays abroad".

Occorre ricordare che, con particolare riferimento ai dottorati innovativi e ai parametri ed indicatori previsti per il loro accreditamento, le linee guida del 2017 hanno per la prima volta delineato i casi per l'accreditamento iniziale e, visti anche i recenti programmi di promozione finanziaria (soprattutto con riferimento ai c.d. dottorati innovativi industriali), si è ritenuto che gli stessi dovessero avere autonoma disciplina all'interno del regolamento stesso dei dottorati rispettando, in ogni caso, l'autonomia didattica degli Atenei che hanno piena facoltà, attraverso convenzioni o ricerca di partner esterni, di avviare percorsi dottorali in relazione alle tematiche e alle attività ritenute più compatibili con l'indirizzo formativo che si intende perseguire.

La scelta di collocare e disciplinare con una espressa previsione i dottorati innovativi all'interno del Regolamento trova dunque spiegazione nell'esigenza di strutturare in modo stabile e coerente



tali percorsi dottorali confermandone la corretta visibilità a livello di sistema universitario e nazionale in quanto, in precedenza, hanno trovato fondamento nell'interpretazione degli indirizzi politici triennali, nonché nella volontà del legislatore di riconoscere maggiore coerenza alla previsione. Inoltre, tenuto conto che all'avvio di tali corsi sono inevitabilmente legati finanziamenti si ritiene, anche in un'ottica di maggiore trasparenza, di conferire così maggiore chiarezza e sistematicità alle loro caratteristiche ed ai criteri di individuazione ad essi collegati.

I contenuti delle linee guida, ad ogni modo, saranno eventualmente oggetto di un intervento modificativo ad hoc che prenderà atto, quando saranno definitivamente approvate, delle modifiche apportate al D.M. 45/2013, all'interno di una cornice legislativa fissata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 (come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), atteso che, per quanto riguarda le tipologie, le modalità di accreditamento e le caratteristiche dei corsi, vengono previsti criteri e parametri di valutazione della qualità e dei risultati raggiunti dai corsi di dottorato che rimangono validi e applicati in sinergia con gli indicatori già previsti delle Linee Guida del 2017, ciò anche ai fini della allocazione delle risorse.

DOTTORATI INNOVATIVI

Nel regolamento, in sostituzione dell'attuale disciplina in materia di dottorati industriali, si prevede una disposizione ad hoc relativa ai "Dottorati Innovativi", al fine di adeguare le norme del decreto al Piano Nazionale della Ricerca (il Programma Operativo Nazionale FSE-FESR "Ricerca e Innovazione 2014-2020") e alle linee guida approvate nell'aprile 2017.

Alcune tipologie di Dottorato Innovativo, sebbene con altra formulazione più sintetica, erano già presenti nella precedente formulazione del Regolamento. In particolare, si tratta dei Dottorati in convenzione con istituzioni estere, di quelli in convenzione con le imprese, dei Dottorati Industriali e di quelli in apprendistato.

Apposita disposizione normativa, disciplinerà, invece, nel nuovo regolamento, come già fatto nelle citate linee guida del 2017, le tre tipologie di "Dottorati Innovativi", individuandone le principali caratteristiche.

1. Per quanto concerne il **Dottorato Innovativo internazionale**, si includono le convenzioni con le istituzioni estere di elevato profilo scientifico, già presenti nella versione precedente del Regolamento, e si aggiungono i Corsi di Dottorato selezionati nell'ambito di programmi comunitari (ad es. il Programma Marie Skłodowska Curie incluso in Horizon 2020) e quei Corsi di dottorato che, pur in assenza di un rapporto convenzionale formalizzato, portano a risultati rilevanti in termini di mobilità internazionale di studenti e docenti e di un ambiente di ricerca caratterizzato da scambi internazionali frequenti.

Il nuovo regolamento prevedrà che i corsi di dottorato internazionale potranno essere accreditati nei seguenti casi:

- presenza di convenzioni con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale che rispettino determinati requisiti e criteri indicati specificamente dalla norma;
- selezione del corso nell'ambito di programmi internazionali riferiti all'attivazione di Dottorati congiunti;
- presenza contestuale di indicatori relativi alla mobilità e all'attrattività internazionale di studenti e ricercatori, di collaborazioni con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale diverse dalle convenzioni di cui sopra, e di un contesto di ricerca aperto agli scambi internazionali, ivi inclusa la supervisione congiunta.

2. Per quanto concerne il **Dottorato Innovativo intersettoriale**, si includono con questa denominazione il Dottorato in apprendistato ed i corsi Dottorali in convenzione con le imprese,



entrambi già presenti nella versione precedente del Regolamento e per i quali non sono introdotte modifiche, e i Dottorati caratterizzati anche da collaborazioni esterne al mondo accademico e riferiti a tematiche di ricerca dello sviluppo economico e del sistema produttivo. Come nella versione precedente del Regolamento, ai Corsi in convenzione con le imprese è destinata la formulazione di Dottorato Industriale.

Si prevede, inoltre, che i corsi di dottorato intersettoriale potranno essere accreditati nei seguenti casi:

- presenza di coordinamento delle attività di ricerca tra tutti i soggetti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del DM n. 45 del 2013, possono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato e tra questi e i partner esterni, dedicando particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo economico e del sistema produttivo;
- presenza di convenzioni con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, in relazione alle quali è utilizzata la denominazione "Corsi di Dottorato Industriale", con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese con elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
- presenza di percorsi di apprendistato, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con istituzioni esterne e imprese.

L'espressa disciplina e previsione del dottorato intersettoriale all'interno del progetto di riforma (ivi incluso il dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione), mira espressamente a creare un costruttivo sinallagma conoscitivo e produttivo fra gli Atenei, i dottorandi e i rappresentanti del mondo del lavoro largamente inteso (imprese, pubbliche amministrazioni, enti di ricerca). Una parte dell'articolato riferibile al dottorato intersettoriale è infatti dedicata alla definizione del dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione che si esplicano anche attraverso progetti di ricerca di interesse per le imprese nei settori industriali e imprenditoriali del paese, ciò al fine anche di potenziare la ricerca e la progettazione comune di brevetti, piani di ricerca e attività aventi ad oggetto la proprietà industriale, attività, queste ultime, decisive per lo sviluppo economico - finanziario del paese, così come del resto, già auspicato dalla Commissione europea con i "principles for innovative doctoral training" sopra citati, laddove è espressamente richiesto: "involvement of non-academics from relevant industry in informing/delivering teaching and supervision; promoting financial contribution of the relevant industry to doctoral programmes".

3. Per quanto concerne, infine, il **Dottorato Innovativo Interdisciplinare**, tipologia introdotta ex novo con le modifiche proposte al testo del Regolamento, è caratterizzato sia da tematiche di ricerca trasversali che da un corpo accademico, inclusi gli studenti, proveniente da ambiti disciplinari diversi.

La previsione riguardante il dottorato interdisciplinare ha come obiettivo precipuo l'avvio di percorsi formativi aventi ad oggetto tematiche di forte multidisciplinarietà per un rafforzamento di attività didattiche aventi ad oggetto la combinazione di conoscenze necessarie per cogliere e affrontare le problematiche della ricerca collegate a diversi settori disciplinari. Si tenga presente, del resto, anche con riferimento alla espressa previsione regolamentare di tale tipo di dottorati, che, già con il comunicato di Berlino della Conferenza dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore Berlino del 19 settembre 2003, si sottolineava "l'importanza della ricerca, della formazione alla ricerca e della promozione dell'interdisciplinarietà non solo per il mantenimento e lo sviluppo della qualità dell'istruzione superiore in quanto tale ma anche per l'arricchimento della competitività dell'istruzione superiore europea ad un livello più generale".

A conferma di ciò, il Comunicato finale dei Ministri responsabili dell'Istruzione Superiore alla conferenza di Bergen del 20 maggio 2005, ha invitato le Università ad "assicurare che i loro programmi di dottorato promuovano una formazione interdisciplinare e lo sviluppo d'abilità trasferibili, venendo così incontro ai bisogni di un mercato del lavoro più ampio" e, sulla stessa,



scia, il Comunicato dei Ministri dell'Istruzione di Leuven e Louvain-la-Neuve del 28 e 29 Aprile 2009 ha ribadito la necessità che il dottorato debba fornire ricerca disciplinare di alta qualità “ma essere anche sempre più aperti ad attività interdisciplinari ed intersettoriali” e questo va anche nel senso di accogliere le novità dovute alle evoluzioni dei saperi.

Dottorato Europeo :

Per ottenere l'**European Ph.D. Label** (un marchio di “dottorato europeo”, elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) molti Atenei si adeguano disciplinandolo nei propri regolamenti interni di Dottorato, alle seguenti quattro condizioni che devono essere soddisfatte:

- a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di professori provenienti da università europee non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori;
- b) almeno un membro della commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato;
- c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso dall'Italia e da quello del candidato.

ALCUNI DATI SUI DOTTORATI ACCREDITATI

Su un totale nazionale di 949 dottorati accreditati nel 2017/18 sono risultati innovativi per almeno una dimensione n.688 dottorati.

Nell'a. a. 2018/19 su un totale di 967 dottorati accreditati, sono innovativi ben 802 dottorati.(125 in più per una percentuale del 33%.

L'Università di Verona, in particolare, che nel 2017/18 aveva 15 dottorati tutti con caratteristiche innovative, nell'anno 2018/19 ne ha 4 in più con caratteristiche di Dottorato internazionale.